

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

**Comune di Aviano**



**PRGC**

Piano Regolatore Generale Comunale  
**VARIANTE N. 83**

**2. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LETTERA B)  
DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015**

**Arch. Michele De Mattio**  
Viale Marconi, 4 - 33170 Pordenone

Febbraio 2020

## **RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015.**

Il quadro progettuale, rappresentato da obiettivi e strategie, fabbisogni, aggiornamenti modifiche e integrazioni, è stato studiato e programmaticamente mantenuto ai fini procedurali entro le soglie determinate dalla legislazione e normativa vigente per una “variante di livello comunale” ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”.

E ogni “variante di livello comunale”, ai sensi del comma 9, dell’art. 8 di tale legge deve farsi carico di recepire «con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria» e deve contenere altresì: «una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5» (comma 9, lettera b), dell’art. 8).

Di seguito la presente relazione si occupa, pertanto, di analizzare la Variante n. 83 al PRGC rispetto a ciascuno di questi punti.

## **1) COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.**

La legge regionale n. 5/2007 fa riferimento al “Piano territoriale regionale” (PTR) e, quindi, questo avrebbe dovuto essere il piano urbanistico sovraordinato di riferimento. In realtà il PTR non è mai entrato in vigore e anche il successivo “Piano di governo del territorio (PGT), che lo ha sostituito, non è ancora diventato esecutivo. Infatti con la legge regionale n. 15/2014 la sua esecutività è stata ancora una volta posticipata, stabilendo che entrerà in vigore solo «il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale», avvenuta il 9 maggio 2018. Attualmente, quindi, la conformità alla pianificazione sovraordinata va riferita allo strumento di pianificazione regionale tuttora vigente, ovvero al “Piano urbanistico regionale generale” (PURG), al quale il PRGC è già adeguato. Essendo il Piano già adeguato al PURG, resta a questa relazione solo il compito di verificare la conformità delle modifiche introdotte dalla Variante.

Le modifiche che riguardano l’ampliamento all’interno della zonizzazione industriale, nello specifico in zona omogenea di tipo “D.2.2” tramite stralcio di zona D.5.1..

Con delibera della Giunta Regionale n. 111 del 24.04.2018, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il “Piano Paesaggistico Regionale” (di seguito PPR). La delibera è stata pubblicata nel BUR 1° supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018.

Data la presenza di beni paesaggistici nelle aree oggetto di modifica, gli elaborati di Variante contengono una specifica relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici (elaborato n. 3 “Relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici per i beni tutelati dalla parte terza del Decreto legislativo n. 42/2004”). Tale documento è stato redatto tenendo conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante.

Non risulta necessario verificare le modifiche introdotte dalla Variante in esame rispetto ad altri piani sovraordinati (“Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica”, “Piano energetico regionale”, ...), in quanto non vengono introdotte nuove previsioni infrastrutturali, né vengono inserite modifiche rilevanti in qualche settore toccato dagli stessi.

## 2) COERENZA CON LE NORMATIVE SOVRAORDINATE.

Trattandosi di variante al PRGC e non essendo il “Piano di governo del territorio (sostituito del PTR) ancora esecutivo, la legge regionale n. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” si applica nelle sue norme transitorie, nello specifico con l’art. 63 bis (Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR). Al comma 1 di tale articolo si stabilisce che: «La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo». Dunque, l’art. 63 bis va applicato ad esclusione. L’art. 63 si riferisce esclusivamente a strumenti urbanistici già adottati o per i quali fossero già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della legge. Resta, quindi, da esaminare se la Variante rientra nelle fattispecie di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015.

Il capo II della legge regionale n. 21/2015 contiene misure di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale e all’art. 2 si definiscono le nuove “Varianti di livello comunale”:

«1. Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli strumenti urbanistici:

- a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all'articolo 3, osservano i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all'articolo 5;
- b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, (...)».

Il PRGC di Aviano è dotato della rappresentazione schematica delle strategie di piano, in quanto la sua Variante generale n. 37 aveva a suo tempo provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alla legge regionale n. 52/1991 e s.m.i..

Con la Variante n.70 al PRGC, Adottata il 05.05.2011 ed Approvata il 25.10.2011, veniva aggiornato l’allegato di progetto “Elementi di struttura e di strategia del piano” (Piano

struttura del PRGC) con l'introduzione di una zona denominata ATI (Ambito per il Trattamento degli Inerti) che corrispondeva con l'introduzione nel PRGC di una nuova zona omogenea denominata "Zona D.5.1 - per il trattamento degli inerti". Zona D.5.1 attualmente presente nel PRGC vigente ed oggetto di parziale modifica con la presente variante.

Successivamente con la Variante n.71, all'epoca già allo studio, adottata il 21.12.2011 un mese dopo la Variante n. 70, nell'allegato di progetto "Elementi di struttura e di strategia del piano" (Piano struttura del PRGC) la zona denominata ATI (Ambito per il Trattamento degli Inerti) erroneamente non risulta presente; come pure non è presente, negli elaborati grafici di zonizzazione n'è nella leggenda, la "Zona D.5.1 - per il trattamento degli inerti". Quest'ultima zona, non oggetto di alcuna variante nell'iter di adozione ed approvazione della Variante 71, ricompare invece negli elaborati grafici allegati alla delibera di approvazione del 29.10.2013 (evidentemente nel frattempo aggiornati), tra i quali però non c'è l'elaborato "Elementi di struttura e di strategia del Piano".

L'incongruenza descritta costituisce pertanto chiaramente un errore di trasposizione cartografica della Variante n.71, che ha dimenticato nell'elaborato adottato, l'inserimento della zona ATI. Quindi nel PRGC attualmente vigente la Zona D.5.1 è legittimamente presente ed in occasione di un futuro aggiornamento del "Piano struttura" potrà essere corretta questa incongruenza cartografica.

**3) RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, DEI LIMITI DI SOGLIA DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015.**

Passiamo, infine, al controllo del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2015:

- **Verifica condizioni previste dall'articolo 3.**

Sono “Varianti di livello comunale” le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano in una delle seguenti condizioni:

- a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
- b) (...);
- c) (...);
- d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

La modifica zonizzativa (ampliamento zona omogenea di tipo D 2.2 tramite stralcio di una “Zona D.5.1 - per il trattamento degli inerti”), avvengono assumendo sempre la classe di una zona contigua e rispettando gli obiettivi e le strategie indicati per ciascuna di tali zone nei rispettivi paragrafi “Obiettivi, strategie ed elementi di struttura” dell'elaborato n. 7 “Relazione: analisi e progetto” della Variante generale n. 37 al PRGC. Di conseguenza si modifica unicamente zone omogenee già previste nell'assetto azzonativo del Piano vigente, attraverso la riduzione e l'ampliamento dei perimetri delle stesse, senza entrare in conflitto con gli obiettivi e le strategie dell'impianto strutturale. La modifica zonizzativa rispetta, perciò, le condizioni previste al punto a) del comma 1 dell'art.3 della legge regionale n. 21/2015.

Tutte le modifiche normative, a loro volta, ritoccano solo norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche già previste

nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti. Infatti per lo più si interviene modificando, stralciando o inserendo parole e frasi in articoli già esistenti. Tutte queste modifiche rispettano, perciò, le condizioni previste al punto d) del comma 1 dell'art.3 della legge regionale n. 21/2015.

- **Verifica limiti di soglia di cui all'articolo 4.**

L'art. 4 al comma 1 prescrive i seguenti limiti di soglia per le modifiche delle zone omogenee:

a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale;

1) (...);

2) Zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1, e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali.

Le condizioni ed i limiti previsti dal punto a) «..... adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale» vengono rispettate in quanto la variante prevede un ampliamento di una zona industriale comprensoriale (Zona D.2.2 – per il trattamento dei rifiuti solidi urbani di interesse comprensoriale) a scapito di una zona industriale (Zona D.5.1 - per il trattamento degli inerti) su un' area di proprietà. Inoltre ciò permetterà in prospettiva alla proprietà di usufruire anche di questo terreno per migliorare lo svolgimento dell'attività insediata, senza comunque incrementare l'entità del carico insediativo.

- **Verifica modalità operative di cui all'articolo 5.**

Considerati i contenuti della Variante e le modifiche introdotte, essa rispetta i contenuti dell'art.5 ed ai sensi del comma 1 non rientrando nei casi soggetti ad osservare le modalità operative specificate nello stesso articolo.

**Avendo verificato che tutti i punti di modifica previsti rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 21/2015, si può dichiarare che la Variante n. 79 al PRGC costituisce “variante di livello comunale” ai sensi del Capo II della legge regionale n. 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”.**

La sua adozione e successiva approvazione devono, pertanto, seguire le **procedure previste dall’art. 8 della legge regionale n. 21/2015. E questa relazione**, sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico, che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5, **viene accompagnata dalla asseverazione da parte del responsabile del procedimento**, richiesta ai sensi del comma 9, lettera b), dell’art. 8 della legge regionale n. 21/2015.



## ASSEVERAZIONE

Alla presente relazione è allegata, per farne parte costituente, la seguente asseverazione:

- Asseverazione ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015.

**VARIANTE N. 83 AL PRGC DEL COMUNE DI AVIANO****ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LETTERA B)  
DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2015.**

Visto l'art. 8, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i.;

Visti l'art. 3 (Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura), l'art. 4 (Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) e l'art. 5 (Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura) della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i.;

Visti gli elaborati della Variante n. 83 al PRGC del Comune di Aviano, redatti dal progettista incaricato, arch. Michele De Mattio;

Valutati, in particolare, i contenuti del suo elaborato 2 "Relazione ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 21/2015", sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico, arch. Michele De Mattio;

**SI ASSEVERA**

che la Variante n. 83 al PRGC del Comune di Aviano, di revisione dello strumento urbanistico, rispetta i limiti di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2015 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Daniele Santarossa

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE MATTIO MICHELE

CODICE FISCALE: DMTMHL63R25A516N

DATA FIRMA: 25/02/2020 17:26:49

IMPRONTA: 8887AE34689411B800B41AFC999F403003C0D7CBC5ABB704168B16C9999F6DA898  
3C0D7CBC5ABB704168B16C9999F6DA898A2442E586B98D32C638FDC0A70FB8346  
A2442E586B98D32C638FDC0A70FB8346C5FAA24EEA596FCE042E29AF4941C3D3  
C5FAA24EEA596FCE042E29AF4941C3D3168392DF264BCE218418AC37569A29FE

NOME: SANTAROSSA DANIELE

CODICE FISCALE: SNTDNL67R24A516N

DATA FIRMA: 06/07/2020 12:53:44

IMPRONTA: 46E5E8769280F7C29E3BC315C670446F7B8DF80FA5B278875865FA3747E4891D  
7B8DF80FA5B278875865FA3747E4891D516436F3C36A659B122F44A21211F3BF  
516436F3C36A659B122F44A21211F3BF5AF706D7486CF0B879FE953D169D2C90  
5AF706D7486CF0B879FE953D169D2C90EE1C39C139999FBEA3DFAA6E26CE7127

NOME: BROCCA GRAZIANO

CODICE FISCALE: BRGZNS57A12D014B

DATA FIRMA: 10/08/2020 11:08:48

IMPRONTA: 20F83ACF2F96B61D23BC67F743E50E82ADE32F22A7D5A737A2959F4B54617693  
ADE32F22A7D5A737A2959F4B546176930FF2BF13FBAB2A104A65EFB9D46E7968  
0FF2BF13FBAB2A104A65EFB9D46E7968E452E34E05310A7B92CC89F57AC6D6F1  
E452E34E05310A7B92CC89F57AC6D6F118F4D939528C2BDE708BFE91F1A5D8C8

NOME: DE MARCO ZOMPIT ILARIO

CODICE FISCALE: DMRLRI55H14A516Y

DATA FIRMA: 10/08/2020 11:32:52

IMPRONTA: 1E6FB5E4B5E683F555A895811D11337E56A0F73ABCF219511FE5ED0BB3B60D05  
56A0F73ABCF219511FE5ED0BB3B60D056FF57F6DA29EB86C456F762150A51A3E  
6FF57F6DA29EB86C456F762150A51A3E701ED618BD4C2F62F6909F6168F50221  
701ED618BD4C2F62F6909F6168F502219095F9C8DC0CE15C4ED39F1E260B3B82